attività di attestazione di apposita istanza (-1), la SOA allo svolgimento della attività di attestazione, previo parere obbligatorio della Commissione consultiva (-22) ed all'esito di un'istruttoria, consistente nel riscontro (positivo) di tutti i requisiti necessari, tassativamente fissati dallo stesso regolamento di delegificazione agli artt. 7, 8 e 9, per la costituzione di tale organismo.

All autorizzazione segue Riscrizione della SOA, a cura dell'Autorità di vigilanza, fit apposito e lenco (art. 11 D.P.R. n. 34/00).

Vè da aggiungere che la *«autorizzazione»* in parola è soggetta a *«revo-ça»* (²³) (art. 10, commi 5-10, D.P.R. n. 34/00) da parte dell'Autorità di vigitanza, nel caso in cui si accerti il mancato (o illegittimo) svolgimento dell'attività di attestazione (²⁴).

La SOA, infatti, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 34/00, deve attenersi, nell'espletamento dell'attività di attestazione, a precise regole di «buona condotta», nonchè all'applicazione di un tariffario rigorosamente calmierato.

A tal tine, essa resta espressamente assoggettata alla vigilanza e controllo dell'Autorità (art. 14 D.P.R. n. 34/00), che si estrinsecano, oltre che nel suddetto potere di revoca, in quello di ispezione o verifica a campione e nell'irrogazione di sanzioni (art. 4, comma 7, l. Merloni, ora trasfuso nell'art. 6, c. 7, lett. 1) del Codice).

In tale ottica, si comprende l'obbligo della SOA di rendere all'Autorità juite le informazioni richieste (25), anche per verificare la permanenza del requisito dell'indipendenza) (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 34/00 (26)) e le documentazioni necessaire; comunicando, in particolare (art. 15, comma 5, D.P.R. n. 34/00), la

stipula del contratto con le imprese istanti ed il rilascio o il dimego di rilascio delle attestazioni, nonché gli esiti della procedura di verifica periodica di mantenimento dei requisiti (art. 15-*bis*, comma 5. D.P.R. n. 34^o0).

La stipula del contratto di cui sopra con una SOA è, infatti, obbligatoria (art. 15, comma 2, D.P.R. n. 34/00) per le imprese che intendono ottenere la relativa qualificazione e propedeutica all'attivazione della *(aprocedura di rilascio)* della tittistazione da parte di detta società, cui spetta verificare, in capo all'istante, la sussistenza dei requisiti d'ordine generale (art. 17 D.P.R. n. 34/00 (27)) e di ordine speciale (art. 18 D.P.R. n. 34/00), non solo al momento della presentazione della domanda, ma periodicamente (art. 15-*his* D.P.R. n. 34/00), con perdita di validità dell'attestazione in caso di mancato mantenimento dei requisiti (art. 15-*his*, comma 5, D.P.R. n. 34/00).

All'Autorità di vigilanza l'art. 16 D.P.R. n. 34/00 conferisce una potestà di controllo sulle attestazioni che la legittima ad *sundicure alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del confratto stipulation*. la cui inottemperanza puo perfino portare alla revoca dell'autorizzazione rilasciata alla SOA procedente (comma 2) (28).

Come anticipato, il D.P.R. n. 34/00 è stato oggetto di modifica da parte del D.P.R. n. 93/04 che ha conformato il suddetto regolamento alle nuove prescrizioni di settore, introdotte dalla l. n. 166/02 alla l. n. 109/94.

In particolare, le modifiche al D.P.R. n. 34/00 hanno ayuto, in prima istanza, la finalità di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo le regole che migliorino la qualificazione del mercato e l'adeguata concorrenza.

in tale prospettiva, si giustifica la connessa attribuzione, ai sensi dell'art. 7. comma 4, l. n. 166/02, all'Autorita di vigilanza del potere di comminare sanzioni, rapportate alla gravità delle violazioni compiute dalle SOA.

La novella del 2004 deriva dalla necessita di dare piena attuazione al riformato art. 8, comma 4, lett. g). I. Merloni, che prevede l'innalzamento del termine di efficacia della qualificazione ottenuta dalla singola impresa a cinque anni, a fronte dei precedenti tre, salva la verifica entro il terzo anno (°°) del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacita strutturale da indicarsi, appunito, nel regolamento de quo.

in particolare, la riforma del D.P.R. n. 34/00 si preoccupa di delineare la nozione di capacità strutturale, superando il problema insormontabile di una lacuna normativa che precludeva la verifica delle attestazioni entro il quinquennio (30).

^{10: «}L'Autorità, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento azien dale, autorizza movamente la SOA allo svolgimento dell'attività di attestazione».

⁽²¹⁾ Tale istanza è corredata da una documentazione analiticamente rassegnata e tassativa, con funzione di garanzia in ordine alla conformità legale del procedimento di costituzione della SOA, alla moralità dei componenti, alla copertura dei rischi e delle responsabilità (art. 10, comma 2).

⁽²²⁾ A composizione fissa e tassativa (art. 5).

⁽²³⁾ Sulle conseguenze della revoca dell'autorizzazione ad una SOA sulle attestazioni da questa rilasciate e sui contratti di attestazione in corso, cfr. determ. 29 ottobre 2003, n. 17, in G.U. n. 262 del 28 novembre 2003.

⁽²⁴⁾ Le ipotesi rassegnate dall'art.10 sono riconducibili, per maggiore precisione, al venir meno, in capo alla SOA dei requisiti normativamente indicati; alla inerzia o interruzione dell'attività in un determinato arco temporale; alla grave inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza; alla inefficienza o inottemperanza alle norme procedurali.

⁽²⁵⁾ Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c) del Codice, la futura regolamentazione attuativa, nella disciplina della suindicata funzione di vigilanza, dovrà prevedere «la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire».

⁽²⁰⁾ La recente riforma ha espressamente posto l'accento sul principio di indipendenza del giudizio espresso con il rilascio dell'omonima attestazione dalla SOA, che, pertanto, è obbligata ex lege a garantire «d'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori» (art. 40, comma 3 del Codice).

⁽²⁷⁾ Çfr. ora art. 45 dir. 2004/18/CE ed art. 38 del Codice.

⁽²⁸⁾ È doveroso aggiungere che con la novella del 2006 è stato espressamente previsto il potere di annullamento (nonché di sospensione cautelare degli effetti) della attestazione SOA da parte dell'Autorità di vigilanza (art. 6, comma 7, lett. m) del Codice). Ci si soffermerà su tale disposizione nel prosieguo.

⁽²⁹⁾ L'art. 15-*his* del D.P.R. n. 34/00 e s.m.i. dispone che, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio. l'impresa si sottoponga alla verifica del mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione: l'organismo di attestazione dovrà pronunciarsi nei successivi trenta giorni.

⁽³⁰⁾ Tale profilo è stato evidenziato, all'indomani dell'entrana in vigore della l. n. 166 (02, dall'Autorità di vigilanza con determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002.

I requisiti di capacità strutturale sono previsti agli artt. 4 e 18 D.P.R. n. 34/00 e s.m.i. e sono connotati da un alto tasso di tecnicismo che delimita, quantomeno. l'oggetto della verifica che la SOA è chiamata ad effettuare (ad esempio, idonee referenze bancarie e capitale netto positivo; idonea direzione tecnica; adeguata dotazione di attrezzature tecniche, etc.).

E chiaro che il nodo cruciale della verifica della SOA si sostanzia proprio nella valutazione di adeguatezza ed idoneità di determinati requisiti, al fine di testare (positivamente o negativamente) la sussistenza della complessiva capacità strutturale in capo ad una determinata impresa.

A fronte dei rischi sottesi alla verifica, da parte della SOA, di tali requisiti (tra cui la disomogeneità di giudizi e la disparità di trattamento), è opportunamente intervenuta l'Autorità di vigilanza che, con determinazione n. 6 del 21 aprile 2004 (³¹), ha definito la tipologia di documentazione che la SOA deve

vagliare in ordine alla capacita strutturale, oltre che ai requisiti di carattere generale ed a quelli di qualità aziendale.

Ove l'esito della verifica triennale sia negativo (32), le SOA devono comunicare tale risultato all'impresa e, conseguentemente, riturare l'attestazione, informando di tale operazione l'Autorità, la quale procedera ad inserire la suddenta annotazione nel casellario informatico al fine di rendere edotte le stazioni appaltanti dell'esito negativo della verifica.

Qualora la verifica triennale della attestazione abbia avuto esito positivo, pur se abbia condotto ad un ridimensionamento delle categorie e classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica, le SOA devono trasmettere l'at-

⁽³¹⁾ Si legge nel citato provvedimento: «5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale):

^{5.2.1.} verificare — qualora l'attestazione contenga qualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste dall'allegato B al D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, richiedano il possesso della certificazione di qualità aziendale oppure della dichiarazione che dimostri, secondo quanto stabilito nell'allegato C al D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni, la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità — che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto previsto nelle determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9, del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio 2003, n.11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n. 27467/01/segr e del 2 luglio 2001, n.37365/01/segr: e sia valido;

^{5.3.} per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) e comma 14 del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzione tecnica):

^{5.3.1.} verificare che la direzione tecnica dell'impresa rispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell' 8 febbraio 2001, n. 6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio 2001, n. 9993/01/segr: punto 7), del 14 giugno 2001, n. 34470/01/segr: punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003, n. 247:

^{5.4,} per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18. commi 8 e 9, , del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzature tecnica):

^{5.4.1.} verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei bilanci e nei documenti fiscali presentati dall'impresa, in originale, oppure in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentane della stessa, riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;

^{3.4.2.} ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano almeno di durata quinquennale:

^{5.4.3.} verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;

^{5.4.4.} verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (articolo 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e di canoni;

^{5.4.5,} verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quelto reale e ricada nel quinquennio di riferimento:

^{5.4.6.} ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all' 1.50% (uno e cinquanta centestint per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e, contemporancamente, la somma degli importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari a d'affari; testini per cento della mederata, il remitito di cui all'articolo 18, commi 10, 11, 12, e 13, della testini per cento della mederata, il remitito di cui all'articolo 18, commi 10, 11, 12, e 13, della testini per cento della mederata, il remitito di cui all'articolo 18, commi 10, 11, 12, e 13, della testini per cento della mederata.

^{5.5.} per quanto riguarda, il requisito di cui all'articolo 18, commi 10, 11, 12 e 13, del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo):

^{5.5.1.} ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all'11.25 % (undici e venticinque centestini per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e contemporaneamente i costi per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato con qualifica operaio sia pari o superiore al 4.50% (quattro e cinquanta centessimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa, quadora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato siano pari o superiori al 7.50% (sette e centestinato inquanta per cento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il personale dipendente, tecnico e aniministrativo (laureato o diplonato) a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6.00% (sei per cento) della cifra di cui sopra;

^{5.6.} effettuare, nel caso che una o più di una delle condizioni indicate ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata, una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori (articoli 15-bis e 18. comma 15. del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni) in misura tale da permettere il rispetto di unte le suddette condizioni:

^{5.7.} ritenere – qualora la cifia d'affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia pari o superiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale – che la verifica del possesso di adeguata capacità strutturale abbia avuto esito positivo:

^{5.8.} procedere — nel caso la cifra d'affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sta inferiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale — alla revisione dell'attestazione sulla base delle indicazioni dell'impresa comenute nel contratto stipulato fra SOA ed impresaro.

⁽³²⁾ Deve ritenersi che l'accertamento negativo in ordine ai requisiti di ordine generale esenti le SOA dalla verifica dei requisiti di qualità aziendale e di capacità strutturale. In ogni caso, è facoltà delle SOA sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni. l'istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di richiedere all'impresa chiarimenti o documentazione integrativa.

fica e dell'attestazione cui eventualmente si sostituisca. testazione stessa (33) con l'indicazione sulla stessa della data della suddetta veri-

nel procedimento di qualificazione delle imprese. Autorità di vigilanza e SOA e sulla natura sostanziale dell'apporto della prima consente anche di riflettere sin d'ora sulle intricatissime maglie di rapporti tra Il richiamo a tali profili di disciplina, oltre che per l'evidente utilità pratica

contratto tra SOA ed impresa per il rilascio o diniego dell'omonima attestazione. base al quale è previsto un tempo massimo di 180 giorni dalla stipulazione del Altra importante innovazione riguarda l'integrazione dell'art. 15, comma 3, in

principi di concorrenza e pui condicio» (34). rilascio dell'attestazione, così aggirando le regole in tema di qualificazione e dei tecipino alle gare avvalendosi di sospensioni sine die del procedimento per il E stata giustamente rilevata la *ratio* «moralizzatrice» di tale norma, che «persegue l'obiettivo di evitare che le imprese prive dei prescritti requisiti par-

diante l'innovato assetto normativo, abbia dato vita ad un sistema di qualifica-Le brevi notazioni che precedono già evidenziano come il legislatore, me-

zione imprenditoriale esclusivo, condizionato e condizionante.

Esclusivo (35), in quanto la partecipazione delle imprese italiane alle gare, al di sopra di una certa soglia, non può prescindere dal conseguimento dell'attestazione SOA, che è condizione necessaria e sufficiente (art. 1, comma 3, D.P.R. n. ria di opere e classifica di importi. 34/00) di abilitazione (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/00) a seconda della catego-

Condizionato, in quanto sia la costituzione della SOA che il rilascio, da parte di quest ultima, delle relative attestazioni sono vincolati all'osservanza di una

minuziosa e dettagliata disciplina in ordine a requisiti e procedure.

Condizionante, in quanto le stazioni appaltanti possono ammettere alle gare indette solo i soggetti in possesso dell'attestazione SOA (30) e, comunque, ven-27 D.P.R. n. 34/00) (37), afferenti, tra l'altro, alla (in)sussistenza di cause di gono in pratica orientate nel loro operato dai dati del casellario informatico (art.

alle imprese qualificate. esclusione dalle procedure di affidamento dei favori pubblici (comma 4) in cap-

niera diversa, quattro (o meglio cinque) categorie di soggetti. L'Autorità di vitiva contenuta nelle fonti sopracitate finisce, pertanto, per comvolgere, in ma in maniera indiretta, anche i ed. organismi di certificazione, ex art. 1, lett. b gilanza, la SOA, le imprese qualificate o qualificande, le stazioni appaltanti (e. Il sistema di qualificazione emergente dalla lettura sistematica della norma

l'elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi. Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche nel-

tiene, fra l'altro, la indicazione: Inoltre l'Autorité provvede alla predisposizione di un modello di attestazione che con-

validità triennale; di effettuazione verifica triennale (qualora questa abbia avuto esito positivariazioni a seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile: ecc.): di scadenza di qualità; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a seza legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualidella denominazione o ragione sociale; variazione della sede; variazione della rappresentansi tratti di attestazione rilasciata a seguito di variazioni minime, cioè a seguito di variazione guito dell'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva: ficazione; variazione in ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione denza validità quinquennale; vo); di scadenza intermedia (nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di sca-1) delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio attestazione in corso (nel caso

dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento: della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità con la specificazione 2) dell'esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione

zione e della classifica massima cui essa si riferisce. 3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di progettazione e costru-

sono state ritirate o ridimensionate dalle SOA. corso di validità e, cioè, da quelle rilasciate a seguito di variazioni minime oppure in quanto attestazioni in corso di validita, anche quelle non più valide in quanto sostituite da altre in cate suddiviso per regioni e che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle on line, in modo tale da poter essere inscrite in tempo reale nell'elenco delle imprese qualifimodificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita, oltre che in forma cartacea anche Inoltre, le attestazioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, D.P.R. n. 34,00 e successive

so di validità e lo storico delle attestazioni sostituite nel tempo da quelle in corso di validità. presa consente di inserire nell'eleneo delle imprese suddiviso per regioni la attestazione in cor-La presenza nella banea dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo ad ogni singola im-

una data successiva alla scadenza della validità triennale dell'attestazione e non risulta effetche richiedono una classifica non inferiore alla terza), sia nel caso in cui la gara si svotga in l'importo dell'appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza dell'impresa sia nel caso in cui il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non siano piu validi e ne, la validità del documento nel senso che esso non abilità l'impresa a partecipare alle gare a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell'attestaziotuata positivamente la verifica triennale della stessa Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l'ammissibilità di una impresa

⁽³³⁾ Con le modalità on-line previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni, quindi in modo da essere in tempo reale inserita nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per Regioni previsto nel casellario informatico dell'imprese istituito presso il sito del-

⁽³⁴⁾ R. DALOISO, La nuova disciplina, cit., 899

⁽³⁵⁾ Cfr. art. 8, comma 8, 1. Merloni, ora art. 40 del Codice.

qualificazione in una o più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore qualifiwww.gtustizia-amministrativa.it) cazione, formalmente non conseguita dalla SOA» (Cons. St., Scz. VI, n. 2968/03, in bando e quella oggetto della qualificazione della SOA, né può verificare se la conseguita della impresa partecipante alla gara – né l'equipollenza tra una delle categorie indicate nel cazioni previste dal bando e non può verificare – in via incidentale, d'ufficio o su richiesta (36) La stazione appallante «si deve limitare al riscontro della sussistenza delle qualifi-

⁽³⁷⁾ Presso l'Autorità di vigilanza, sono disponibili:

n. 34/00 e s.m.i.); 1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (articolo 11, comma 2, D.P.R.

to di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione assunto dall'Autorità 2) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad un provvedimen-

sionamento dell'attestazione deciso delle SOA 3) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al ritiro o ridimen-

le procedure di affidamento di lavori pubblici (articolo 27 D.P.R. n. 34,00 e s.m.i.). zioni appaltanti di individuare le imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dal-4) l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni che consentono alle sta-

nalità cui il presente studio è rivolto. volmente qualificabili, sui quali si cercherà di soffermarsi, nel rispetto della fi-D.P.R. n. 34/00) --, tra i quali si instaurano e si intrecciano rapporti non age-

per gli appalti sopra soglia) alla normativa comunitaria (38). guente alla crescente permeabilità della materia dei lavori pubblici (soprattutto statualistico accentrato di iscrizione all'albo e della sua inadeguatezza consemento dei denunciati inconvenienti dell'eccessiva burocratizzazione del sistema lità dei lavori, dell'efficienza e dell'efficacia, che ha reso necessario il superal. Merloni, è l'attuazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della garanzia di qua-Ratio della riforma, come sottolineava enfaticamente il comma 1 dell'art. 8

cazione ed accelerazione delle procedure (39). tà tecnico-finanziaria, appare in linea con una generale tendenza alla semplifiin capo ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale Costruttori, dei requisiti di idoneivecchio modello legale di verifica diretta da parte dello Stato della sussistenza, bisogna convenire con la giurisprudenza amministrativa che il superamento del tive e per la continua loro interazione con le imprese e le stazioni appaltanti -, pare alquanto complesso – se non altro per la creazione di nuove figure sogget-Ed in effetti, pur se, in apparenza, il nuovo meccanismo sopra delineato ap-

centralizzato per coglierne meglio le coordinate identificative. di esaminare l'art. 40, riflettere brevemente sul raffronto con il vecchio sistema zione normativa del nuovo sistema di qualificazione, sembra opportuno, prima Dopo essersi soffermati sulle tappe maggiormente significative della evolu-

ne, oltre alle differenze immediatamente percepibili, esistono anche dei punti di E evidente, infatti, che tra il preesistente e l'attuale sistema di qualificazio-

ca e linanziaria normativamente prefissati. scontro positivo in capo alle medesime di determinati requisiti di capacità tecnitimazione delle imprese alla partecipazione alle gare pubbliche, collegato al ri-In primo luogo, l'obiettivo è identico e, cioè, creare uno strumento di legit-

stipulare, in caso di aggiudicazione, il relativo contratto. dizione necessaria e sufficiente che abilita le imprese a partecipare alle gare ed a sulla scia della giurisprudenza sopra richiamata in riferimento all'Albo Nazionale Costruttori, alla stregua di un fatto di legittimazione o, meglio, quale con-Pertanto, non pare azzardato inquadrare il rilascio dell'attestazione SOA,

all'Albo o rilascio attestazione SOA), sia dal contenuto della verifica (riscontro attività, sia dalla forma di legittimazione speciale per l'impresa (iscrizione composizione e veste formale dei soggetti attivi deputati all'esplicazione di tale allivita vincolata, il cui meccanicismo è accentuato sia dalla tipizzazione della det requisiti minimi di ordine generale e speciale) (40). In entrambi i casi, inoltre, il suddetto fine viene attuato per il tramite di una

bilità finanziaria (artt. 7, 8, 9 e 10, comma 2, lett. c) e g), D.P.R. n. 34 00). denza di giudizio, un adeguato livello di tecnicismo, di moralita, nonche di sta ed a controlli relativi alla composizione e struttura volti a garantirne l'indipen-34/00) (42) sia sotto il profilo organizzativo, in quanto è sottoposta a limiti legali tivamente vincolata (41) sia nella veste formale (art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. n Con particolare riguardo alla conformazione della SOA, essa risulta norma

comma 1, D.P.R. n. 34/00). 34/00), oltre che di osservanza di generali regole di «buona condotta» (art. 12 di rispettare determinati parametri tariffari (art. 12, commi 3 e 4, D.P.R. n. D.P.R. n. 34/00) o l'obbligo inderogabile (a pena di nullità del patto contrario) li, ad esempio, il divieto di ricorso a prestazioni esterne (art. 12, comma 2, mente lo svolgimento dell'attività di attestazione (art. 7. comma 7. D.P.R. n. 34/00), nonché dei limiti e vincoli normativi allo svolgimento dell'attività, qua-Sono addirittura previste delle ipotesi tassative che precludono automatica

zione analitica dei parametri di idoneità dell'impresa (art. 15-his e ss. D.P.R. n. ne degli effetti dell'attestazione (art. 15 D.P.R. n. 34/00) (43), con una indicasame è la scansione normativa dei ritmi della procedura fino alla determinazio-34/00) perfino ostica al giurista, a causa dell'alto tasso di tecnicismo che la con-Ma quel che sembra ancora più rivelatore della peculiarità della figura in e-

⁽³⁸⁾ A. CIANFLONE - G. GIOVANNINI, *op. cit.*, 269-270.

loni; artt. 15, 17 e 18 D.P.R. n. 34/00 (39) Cons. St., Sez. VI, nn. 129/05 e 991/04; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 4304/04. (40) Cfr. artt. 13, 14 e 15 l. 10 febbraio 1962, n. 57; art. 8, comma 3, lett. *a)* e *b)*, l. Mer-

ficazione (il D.P.R. n. 34/00), ai sensi dell'art. 17, comma 2, 1, n. 400/88. (45) L'art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. n. 34/00 prevede, infatti, l'obbligatoria forma della esecutori dei lavori pubblici viene concretamente attuata mediante un regolamento di delegiordine alla tecnica normativa utilizzata: la riforma del sistema di qualificazione dei soggetti ti da verificare per la stessa (artt. 15, 15-bis, 17-26). Con una differenza non trascurabile in rapporti con l'Autorità di vigilanza (artt. 13 e 14); la procedura di qualificazione ed i requisida osservarsi nello svolgimento dell'attività di qualificazione e le relative tariffe (art. 12); i vamente alle partecipazioni azionarie (art. 8); i requisiti tecnici delle stesse (art. 9); le regole l. Merloni, come modificata dalla ed. Merloni-quater (l. n. 166/02), il D.P.R. n. 34/00 eit. ha puntualmente indicato i requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7); i limiti relafi-(41) Con particolare riguardo alle SOA, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), c), d) ed f).

società per azioni, il vincolo nella denominazione sociale. L'ammontare minimo del capitale

registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c.». altra operazione di cui al comma 9 sono depositati entro trenta giorni per l'iscrizione nei con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso tano quali requisiti di cui all'art. 78 (requisiti speciali, n.d.r.) sono trasferiti al cessionario stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale e del suo ramo, le SOA accerdei commi 10 e 11: «10. Ai fini dell'attestazione di un muovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo schema dell'emanando regolamento di esecuzione, di cui all'art. 5 del Codice, con l'aggiunta all'attivita ceduta non prima di cinque anni dall'atto di cessione. 11. Gli atti di fusione o di aziendale o del suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa (43) Il testo di tale disposizione è stato pedissequamente riprodotto nell'art. 75 delle

toporsi novanta (non più sessanta) giorni prima della scadenza del previsto termine triennale. fica triennale stessa. Altra novità è che la SOA deve concludere la procedura di verifica trien stipulando apposito contratto, ma non prima di novanta giorni dalla data di scadenza della veri-Codice, all'art. 75 viene esplicitata la procedura della verifica triennale, cui l'impresa deve sot-(4) In effetti, nello schema dell'emanando regolamento di esecuzione di cui all'art. 5 del

La verifica condotta atla stregua dei suddetti parametri si riduce, nella maggior parte dei casi, in attività di mero computo matematico, come, a titolo meramente esemplificativo, avviene per l'applicazione del regime del cd. incremento premiante (art. 19 D.P.R. n. 34/00).

Per altri profitt di disciplina sembra residuare ancora spazio per maggiori ambiti di apprezzamento valutativo, come, ad esempio, in ordine alla verifica di adeguatezza della dotazione di attrezzature tecniche, requisito di ordine speciale di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 34/00 (45).

Tali profili – che sussistono anche allo stato attuale – è bene aver presenti sia per poter affrontare la susseguente disamina dell'art. 40 del Codice sia, come si vedrà, per un migliore approecio alla qualificazione della natura della SOA e dell'attività dalla stessa esercitata.

2.3. Segue: il sistema di qualificazione nel Codice ed i compiti delle SOA.

Il Codice ha formalmente abrogato (art. 256, comma 1) la l. Merloni e s.m.i., provvedendo a disciplinare l'assetto del sistema di qualificazione agli artt. 40 e 43. Dal testo della norma, è facile evineere che, tuttavia, l'intelaiatura originaria, risalente alla legge di riforma dei lavori pubblici – con particolare riformento alle previsioni di cui all'art. 8 l. n. 109/94 e s.m.i. – ed al successivo D.P.R. n. 34/00, viene sostanzialmente riportata e confermata, ribadendosi l'esclusività (40) dello stesso (oltre la soglia dei 150.000 curo (47)) e, di conse-

nale net quarantacimque giorni successivi alla stipula del contratto, mentre nel succitato art. 15his erano previsti trenta giorni per compiere l'istruttoria. Inoltre è previsto un termine di sospensione del procedimento al massimo di quarantacinque giorni, per cui il procedimento di verifica dovrà concludersi, al più, entro novanta giorni dalla stipula del contratto.

(45) Chi si è già occupato del tema ha richiamato, nella disamina generale dell'attività delle SOA, la tradizionale dicotomia tra accertamenti semplici ed accertamenti valutativi (S. FOA, Nuovi munera pubblici e principio di imparzialità. Il caso delle società organismi di attestazione in materia di lavori pubblici, in www.lexitalia.it).

(46) Nel senso della legittimità dell'esclusione di un'impresa che abbia prodotto, in luogo dell'attestazione in corso di validità chiaramente pretesa dalla lex specialis, una serie di documenti differenti e non equipollenti, cfr. Cons. St., Sez. V. 30 maggio 2006, n. 3281, in nava, giustizia-amministratriva.it. Esiste, d'altro canto, un indirizzo sostanzialistico, che partendo dal presupposto che l'esibizione dell'attestato SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara, tuttavia non considera illegittima una clausola della ser specialis che abbia il fine di verificare in concreto la solidità e l'affidabilità delle aspiranti aggiudicatarie: «La clausola del bando che richiede la realizazione di un certo fatturato, invece, risponde al diverso fine di chiedere la dimostrazione, solidità e l'affidabilità controla della capacità dell'impresa ad assumere determinati appalti, dell'entità complessiva dei la cone indice di una sua affidabilità concreta. La clausola del bando ritenuta illegittima dal T.A.R. risponde a tale diversa esigenza della stazione appalatione e, quindi, ad arviso della Sezione, non è preclusa dal divieto prefigurato dall'art. L. comma 4, del D.P.R. n. 34 del 2000» (Cons. St., Sez. V. 28 l'ebbraio 2006, n. 878, ibidem).

(4) Al di sotto di tale soglia, non è necessaria l'attestazione SOA. Cfr. T.A.R. Toscana Sez. II, 15 gennato 2007 n.12, in verve *giustamm.it*, che, pur richiamandosi all'art. 28 D.P.R. n. 34/00, enuclea un principio tuttora valido:

guenza, la tendenziale mammissibilità di strumenti di qualificazione particolari presso singole stazioni appaltanti (48) o presso enti territoriali (49).

Anzi, il D.P.R. n. 34/00 rimane, alla data di redazione del presente commento, ancora vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento statale esecutivo di cui all'art. 5 del Codice (50), al quale l'art. 40, comma 2, affida il compito di disciplinare nel dettaglio il sistema unico di qualificazione (51).

al. art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 stabilisce che per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000 le imprese possono partecipare anche senza la cerificazione rilasciata da una SOA, ma solo comprovando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo. Ne consegue pertanto che anche qualora un bando di gara richical la pressentazione dell'attestazione rilasciata da una SOA per determinate categorie e classifiche di lavorazioni che rientrano in tale soglia, milla esclude che l'impresa che ne sia priva possa comunque partecipare all'appatto in forza del citato art. 28 del D.P.R. n. 34 del 2000, con il conseguente obbligo della stazione appattante di procedere direttamente all'accertamento dei reglativi requisiti tecnico-organizzativi».

(48) Tuttavia, sembra che il principio generale possa conoscere delle eccezioni, visto che la normativa comunitaria prevede, come visto, un modulo alternativo. Tali eccezioni sono evincibili dal combinato disposto dei commi 5 ed 8 dell'art. 40, Innanzitutto, (ai sensi del comma 8) il sistema unico di qualificazione non si applica obbligatoriamente alle gare per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150,000 €, ferna restando, comunque, la necessità, da parte dell'impresa concorrente, di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, Inoltre, il divieto di utilizzazione degli elenchi eventualmente predisposti dai soggetti di cui all'art. 32 fa salvi i casi della procedura ristretta semplificata e dei servizi in economia.

(49) Sul tema efi. M. Gricco. I sistemi regionali di qualificazione delle imprese esceutrici di lavori pubblici, in wave, giustammit, che si è occupato, con argomentazioni che possono ni inenersi utilizzabili anche a seguito della novella del 2006, della configurabilità di sistemi di qualificazione differenziati a livello regionale, dando contezza del rilievo secondo cui, a parte il sostrato normativo di riferimento, la soluzione positiva al suesposto quesito, aporterebbe a conseguenze incongrue, ove si osservi che un impresa operante sul territorio nazionale che intendesse assumere appalti regionali dovrchbe conseguire tante qualificazioni quante sono le regioni, più naturalmente la qualificazione nazionades. Cfr. in tal senso, l'atto di regolazione dell'Autorità di vigilanza n. 29 del 9 giugno 2000 (al egislazione nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici»). In proposito, la tesi dominante, contraria all'ammissibilità di sistemi di qualificazione regionale, potrebbe trovare ulteriore argomento favorevole nel rinvio del comma 5, dell'art. 40 all'art. 32 che si riferisce alle amministrazioni aggiudicatrici (comprese, dunque, le Regioni) ed altri soggetti aggiudicatori nel fare divicto di utilizzo di elenchi propri di imprese qualificate. Ma sul punto si rinvia al confinento altrat. 4.

(50) Per una trattazione sul tema si rinvia al commento sull'art. 5.

(51) Va presa in giusta considerazione anche l'attività di indirizzo svolta dell'Autortà di vigilanza riguardo alle SO_x nell'espletamento della loro attività di qualificazione. Tra le determinazioni più recenti, si cita, a titolo meramente esemplificativo, la n. 2 del 7 febbraio 2006, in *G.U.* n. 52 del 3 marzo 2006 (Atto di indirizzo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 i modalità di dimostrazione della requisito di cui all'articolo 18, comma 8, ultimo e.p., del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni»). Per la qualificazione negli appalti misti, efi, determinazione 6 aprile 2005 n. 3, in *G.U.* n. 143 del 22 giugno 2006). Ancora, v. determinazione 8 settembre 2004, n. 14, in *G.U.* n. 219 del 17 settembre 2004 (Antegrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire, al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OSI8»).

dei concorrenti nelle gare pubbliche (52). ve ritenersi ascritta, in via esclusiva, alla legislazione statale la qualificazione principio costituzionale di riparto di competenze legislative, in base al quale de-Quest'ultima disposizione tende a conformare la normativa di settore ai

attraverso l'espresso riferimento contenute nell'art. 4, comma 3, Dlgs. cit. (53), Il fondamento sistematico della futura regolamentazione statale si ricava,

dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (54).

va (55), pur se nei limiti di compatibilità con quanto disposto dal Codice (56). Nelle more, il D.P.R. n. 34/00, dunque, colma l'attuale lacuna normati-

bra porre particolari problemi applicativi del D.P.R. n. 34/00 alla luce del critequalche eccezione, come si vedrà, in tema di certificazione di qualità) non semsizione dell'impianto previgente del sistema unico di qualificazione (a parte rio indicato nella norma in commento. Con precipuo riferimento alla qualificazione, la cennata sostanziale ripropo-

preferenza per il sistema unico di qualificazione ivi contemplato, parrebbe porsi come solo parzialmente attuativo degli artt. 47, 48, 49 e 52 direttiva n. 2004/ cettivo dell'abrogato art. 8 l. Merloni e s.m.i. e ribadendo, dunque, la propria sposto con l'art. 43), facendo proprio pressoché integralmente il contenuto pre-Quanto al rapporto con la normativa comunitaria, l'art. 40 (in combinato di-

qualità da parte di organismi di attestazione di diritto pubblico o privato (58). certificazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria e di qualificazione: l'iscrizione dell'operatore economico in elenchi ufficiali e Il legislatore comunitario configura, infatti, due strumenti equipollenti di

(52) In realtà, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, l'art. 93, comma i, D.lgs. n. 112/98 attribuiva la materia della qualificazione delle imprese alla competenza del-

(53) Si rinvia al commento sull'art. 4

comma 3 è rinvenibile anche alla lett. g) («ordinamento e organizzazione amministrativa come si cercherà di dimostrare nel prosieguo, il sistema di qualificazione può rivelare intedello Stato e degli enti pubblici nazionali») della medesima norma costituzionale, posto che, (54) Sia consentito osservare che probabilmente il fondamento costituzionale dell'art. 4.

ressanti riffessi sull'organizzazione e, più in generale sul modello di amministrazione (55) Ai sensi dell'art. 256, comma 4, l'emanando regolamento di cui all'art. 5 dovrà indicapresumibile che il prossimo regolamento attinga per larga parte alla richiamata fonte. dunque, esclusa la possibilità di un'abrogazione parziale del D.P.R. n. 34/00 ed è, comunque re le norme del D.P.R. n. 34/00 abrogate a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non sembra

compatibilità con il presente codice». pubblica 25 gennaio 2000 n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Reall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del (56) Secondo quanto dispone l'art. 253, comma 3 del Codice: «Per i lavori pubblici, fino

quanto riguarda l'art. 40; l'art. 49 per quanto riguarda l'art. 43. Per una disamina generale della direttiva appena richiamata, est. L. FIORENTINO - C. LACAVA, Le miove direttive euro-(57) Più precisamente, l'art. 47, paragrafi 1, 4 e 5, e l'art. 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6 per

pee sugli appatti pubblici, Milano, 2004. solo il sistema dell'iscrizione in elenchi ufficiali. (58) Le precedenti direttive di settore (nn. 93/37; 92/50; 93/36) contemplavano, invece,

> smi di attestazione, sulla cui natura ci si soffermerà in seguito, che rilasciano zione della seconda soluzione (29), attraverso la creazione delle società organi infine, è stata oggetto, nel 2007, di due interventi correttivi (D.Igs. 26 gennaio apposite certificazioni qualificanti (60), a segunto del riscontro, in capo affini-2007, n. 6 e D.lgs. 31 luglio 2007, n. 113) (61). presa istante, di requisiti tassativamente predeterminati. La norma in commento, E evidente che il Codice ha optato per (anzi, ha confermato) la generalizza-

dalle SOA, è qui solo il caso di aggiungere che, rispetto a quanto previsto dal previgente art. 8 l. Merloni e s.m.i.: Richiamandosi al paragrafo precedente per quanto riguarda i compiti svolti

34/00 – quanto alle lett. ai (62), bi (63), ci (64) e di (65), confermando il sistema di s.m.i. - che disciplinava il contenuto di quello che sarebbe poi stato il D.P.R. n. ha finito per richiamare pedissequamente il comma 4 dell'art. 8 l. Merloni e qualificazione basato sulla certificazione e sul rapporto «autorizzatorio» (60) tra presupporre che il futuro regolamento non si discosterà sensibilmente, per tali Autorità e SOA, previo parere favorevole della commissione consultiva. Ciò fa soggetti che hanno ottenuto la qualificazione. Anche la lett. f) del comma 4 conno tenute ad applicare ed alla formazione, su base regionale, degli elenchi dei rispettivamente afferenti alla predeterminazione delle tariffe (67) che le SOA soprofili, dal suo antesignano. Lo stesso discorso può valere per le lett. $e\iota$ ed $h\iota$. ferma l'efficacia quinquennale dell'attestazione SOA, con verifica triennale (68) a) al comma 4, relativo al contenuto dell'emanando regolamento. il Codice

conseguito la qualificazione (art. 40, c. 4 lett b1). Tali elenchi non hanno, però funzione co-(60) Ciò non toglie che siano previsti elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno

stitutiva, ma semplicemente ricognitiva.

⁽⁵⁹⁾ L'opzione legislativa sembra confermata nella bozza del regolamento di esecuzione di cui all'art. 5 del Co²tee, laddove all'art. 66 fa riferimento agli elenchi delle imprese qualificate unicamente ai sensi degli artt. 40 e 50 del Codice.

^(°2) Prevede che il regolamento definisca il numero ed i componenti della commissione (61) Per restare in ambito comunitario, cfr. i requisiti di cui agli artt. 45-49 dir. 18/04/CE.

ventuale revoca delle SOA, nonché i requisiti minimi che per legge devono possedere. (63) Prevede che il regolamento definisca le modalità ed i criteri di autorizzazione ed e-

operato una mera correzione materiale di un refuso, sostituendo alle parole «comma 3, lettecati della certificazione del sistema di qualità. In proposito il D.lgs. 26 gennaio 2007 n. 6 ha (64) Prevede che il regolamento definisca le modalità di attestazione nei soggetti qualifi-

ra c)» le parole «comma 3, lett. b)». (65) Prevede che il regolamento definisca i requisiti di ordine generale, tecnico-

organizzativi ed economico-finanziari.

comunicati nn. 5/01, 13/01 e 28/02; delibere n. 320/03 e n. 35/04. (67) Per approfondimenti, cfr. Autorità di vigilanza, determinazioni nn. 40 00 e 6 01: (66) Sulla cui effettiva natura giuridica si tenterà nel prosieguo di indagare

triennale dell'attestazione, estesa pertanto, ex lege al quinquennio, gli effetti della verifica triennio nel caso di esito positivo o dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da triennale, compiuta prima della scadenza del triennio decorrono dalla data di scadenza del nienza dell'art. 15-bis (introdotto dal D.P.R. n. 93/04) nelle more della (precedente) durata che ha avuto modo di occuparsi della questione, in una fattispecie particolare di sopravve-(68) Secondo T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 30 maggio 2006, n. 831, in www.dbi.it.

del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale. È, ovviamente, necessario che l'impresa si sottoponga alla verifica in prossimità della scadenza del triennio, e che tale verifica dia esito positivo. Conseguentemente, nel caso in cui l'impresa, alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica, «non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo» (69);

b) è stata confermata la competenza ad attestare il possesso in capo ad una determinata impresa della certificazione di qualità (⁷⁰⁻⁷¹) conforme oltre che al-

parte dell'interessata, in caso di esito negativo. Nel caso in cui, invece, la verifica sia compiuta «dopo la scadenza del triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrerano non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa comunicazione da parte tribuire alla stessa e ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendosi atquello del Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817, in Foro annn. - CDS, risolutori e decadenziali, i quali ultimi possono discendere soltanto dall'esito negativo della menzionata verifica.

(69) Per approfondimenti tecnici, cfr. determinazione Autorità di vigilanza, 21 aprile 2004, n. 6 e determinazione integrativa 25 maggio 2004, n. 10.

menti formati da soggetti "prixati" purché "conservati" dalla pubblica amministrazione, in ipotesi anche diversa da quella a cui la copia autenticata deve essere exibita». dovrebbe ritenersi pacifica la possibilità di autenticare con le stesse modalità, anche docuficazioni ISO sussumibili tra i documenti autenticabili ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/00, sprudenziale richiamato dallo stesso Tar; riconoscente natura sostanzialmente pubblica alle specie. Anche volendo negare I estensibilità alle certificazioni ISO dell'orientamento giuriattestazioni rilasciate dalle SOA (14. 22 marzo 2005, n.1178), ritenendo così anche le certiplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. Deve poi osservarsi che tecipazione alla gara, tenendo conto dell'evoluzione dell'ordmamento in favore della semdella finalità persagnita dall'Amministrazione e nell'ottica di consentire la massima parprescrizioni di esclusione, secondo la giurisprudenza, devono essere interpretate in funzione seritamente non conforme alla previsione della lex specialis, non può ritenersi legittima. Le prese ricorrenti a causa non già dell'omessa produzione delle copie dei certificati ISO, ne di mere copie fotostatiche, ma di copie dichiarate conformi, seppure secondo una modalità asamministrativa. it ha precisato, in parte motiva, che «la scelta del seggio di escludere le imin originale dei certificati ISO, Cons. St., Sez. VI, 19 gennaio 2007 n. 121, in www.giustiziarart. 19 D.P.R. n. 445/00 non poteva aprioristicamente considerarsi inapplicabile al caso di (70) In una fattispecie particolare, relativa alla mancata esibizione della documentazione

(7) «Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in virtù della normativa vigente in materia di appatti di opere pubbliche, può essere provato esclusivamente attraverso le attestazioni SO-l» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 marzo 2006, n. 668, in Foro anum. - T-IR, 2006, 894; in tal senso anche T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 luglio 2005, n. 1250, ivi, 2005, 2599). Si riportano qui di seguito i passi salienti della deliberazione I luglio 2004, n. 12 («-4tro di indirizzo sulle modalità di dimostrazione del requisito di cui alzioni e di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni - Sistema di qualità aziendale»), in G.U. n. 161 del 12 luglio 2004), con la quale l'Autorità di vigilanza ha fornito indicazioni operative in ordine all'attività di qualiticazione ed in particolare per quanto riguarda il valore e la credibilità delle certificazioni del possesso del si-

le «veechie» norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e UNI CELEN

rilasciata în conformită alle preserizioni di cui al documento SINCERT RT-05 tRev. 05 dei mità al suddetto documento SINCERT RT-08; g) la conformità di cui alle lettere e) ed f) e razione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05; f) la dichiato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purche in conformità alle prescrizioni di cui ai documento SINCERT RT-08 cRev. 01 del 19 dicemsmo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28; d) la dichiarazione deve essere rilasciata correlati del sistema di qualità aziendale puo essere rilasciata esclusivamente da un organi-13 maggio 2002 e successive); e) la dicharazione della presenza di requiviti significanyi c un organismo acereditato dal SINCERT nel settore EA 28; b) la certificazione deve essere zione del possesso del sistema di qualità aziendale può essere rilasciata esclusivamente da con la determinazione del 14 maggio 2003, n. 11, ha espresso l'avviso-che: a) la certificarelati del sistema di qualità aziendale: «L'Amorità in merito a tale aspetto della normativa stema di qualità aziendale e delle dichiarazioni della presenza di requisiti significativi e conne nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonché gli accorto;h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiaraziodal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamenaccreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente assicurata dal SINCERT tramite accordoscontratto stipulato tra il SINCERT e l'organismo dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA E.A. purché esso dimostri di operare in contorbre 2000 e successive); e) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditastione per la qualità e (RT-08) per l'accreditamento di organismi che operano per la valucon riferimento alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore E.4 genze l'Autorità con la indicata determinazione ha fatto proprie le prescrizioni contenute. possibile alle attività svolte dalle imprese certificate. Al fine di perseguire le suddette estdicazioni contenute nella determinazione n. 11/2003 sono scaturite dalla necessità di presediscontratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera sono comunicati dal SIXorganismi che operano la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di mento del documento SINCERT RT-08 relativo alle "prescrizioni per l'accreditamento di imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore E.4.28)"; b) il recepitazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità. Tutto ciò premesso, al dere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qua-CERT all'Autorità che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici». (...) «Le inprescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successitra loro correlati del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità alle rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del tanto, la conferma del fatto che la certificazione del sistema di qualita aziendate deve essere la conférma delle indicazioni contenute nella determinazione 14 maggio 2003. n. 11 e. perqualità delle imprese di costruzione ed installazione (settore EA 28) " ai fini della dichiarafigge. L'Autorità dispone: a) il recepimento del documento SINCERT RT-05 relativo alle fine di conseguire gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si pre-28), nei documenti SINCERT (RT-05) per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gelificazione delle imprese e dalla opportunita che la certificazione di qualta si riferisca il più dell'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni ve); d) la pubblicazione sul sito dell'Autorità, tramite l'Osservatorio dei lavort pubblica 13 maggio 2002 e successive) e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e zione prevista dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni: co e tra loro correlati del sistema di qualita aziendale nel rispetto delle prescrizioni dei suddetdel sistema di qualità aziendale e le dichiarazioni della presenza degli elementi significativi prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistenn di gestione per la qualita delle"

45000, anche a quelle della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (72). Sembrereb-

ti documenti SINCERT RT-05 e SINCERT RT-08 in virtù degli accordiccontratti e dei protocolli d intesa previsti in premessa, che sono comunicati dal SINCERT all'Autorità; e) indica
alle SOA autoritzate che, nella considerazione che in Italia l'unico organismo abilitato
all'accreditamento è il SINCERT, come anche sancito dal TAR Lazio, Sezione. Il bis, sentenza n. 3898 del 6 maggio 2004, le certificazioni del sistema di qualità aziendale e la dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale da valutare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono quelle rilasciate dagli organismi compresi
nell'elenco di cui alla suddetta lettera d): f) l'obbligo per il SINCERT, nel caso si presentasse la necessità di apportare ai suddetti documenti RT-05 e RT-08 variazioni e integrazioni,
di concordare tali modifiche con l'Autorità alla quale, al fine di definire concordenente ed
in modo rapido tali variazioni, dovrà essere richiesto di far partecipare propri dipendenti ai
gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle modifiche».

l'adozione del provvedimento finale. Orientamento che pare confermato da quanto recente vità istruttoria volta all'accertamento dei fatti la cui conoscenza è necessaria ai fini dellità nei procedimenti amministrativi: ciò al duplice fine di agevolare e di semplificare l'atticano la tendenza ad aumentare progressivamente l'utilizzazione dell'accreditamento di quaper la partecipazione, anche il possesso di certificazioni di qualità aziendale e ambientale, zioni appaltanti di indicare nei bandi di gara, tra i requisiti di capacità tecnica necessar. strutturale ed operativa gli artt. 43 e 44, D.Igs. 163/2006, cit., consentono alle amministral'art. 9, D.lgs. 59/2006), sia di provare il possesso di spiccate caratteristiche di affidabilià integrata ambientale in ipotesi di impianto certificato Iso 14001, così come disposto dalcazione ambientale dall'art. 209, D.lgs. 152/2006; alla maggiore durata dell'autorizzazione pianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista per le imprese in possesso di certifi possibilità di rinnovare mediante autocertificazione le autorizzazioni all'esercizio degli imferta e della garanzia fideiussoria di esecuzione stabilita dall'art. 40, D.lgs. 163/2006; alla godere di particolari benefici (si pensi alla dimidiazione della cauzione a corredo dell'of dimostrare la titolarità di certificati del sistema di qualità. Ciò consente alle aziende sia di plinari di gara, le amministrazioni richiedono sempre più frequentemente alle imprese di tutto nei settori degli appalti pubblici e della tutela dell'ambiente, il legislatore o, nei discialtresì, che la certificazione di qualità contribuisce ad accentuare il fenomeno della dequotadimentalizzazione in seno alle imprese certificate consegue anche alla necessità di rendere possibili le attività di misurazione e di controllo/verifica dei processi e dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione di qualità. Sotto altro profilo, l'A. rileva, samente, si parla di procedimentalizzazione dei sistemi produttivi e organizzativi degli enti norme procedimentali, delle imprese private al modello di azione amministrativa (più precisanti riflessioni in ordine all'avvicinamento, sotto il profilo della obbligatoria osservanza di disposizioni normative dirette a ridurre i controlli amministrativi sull'esercizio delle attività mente preannunciato a livello di programma di azione governativa: saranno infatti adottate richiedendo allo scopo la presentazione degli appositi certificati. Le norme richiamate indifini istruttori per l'amministrazione che viene a contatto con l'impresa certificata: «Sopraizione della certificazione pubblica. Infine, egli sottolinea l'importanza della certificazione ai che volontariamente li adottano). In tale prospettiva, l'estensione del fenomeno della proceannullamento (cfr. in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, 26 giugno 2005, n. 4716, in razione di qualità e l'accreditamento del soggetto (in ipotesi estraneo al Sistema nazionale dal riscontro della diffusione esponenziale delle certificazioni di qualità, svolge delle interesficazione nei processi decisionali pubblici e privati, in www.giustamm.it, il quale, partendo www.giustizia-amministrativa.it). Sulla certificazione di qualità, cfr. M. Occhiena, La certiper l'accreditamento degli organismi di certificazione), l'attestazione SOA sia suscettibile di (72) Deve ritenersi che, in caso di mancata indicazione circa la provenienza della dichia-

be, dal confermato disposto normativo, che l'attestazione SCA non si limiti a rappresentare il possesso della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente in capò ad una determinata impresa, bensì assolva un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee sopra indicate, dofati, cioè, di precisa qualiticazione (3), è interessante notare come l'art. 4 D.P.R. n. 34/00, relativo al sistema di qualità aziendale, sia stato trasposto con qualche adattamento nell'art. 59 dello schema dell'emanando regolamento. Su di esso, il Consiglio di Stato (Sez. cons. atti normativi. 17 settembre 2007, prot. n. 3262/07) ha espresso parere l'avorevole con precipuo riferimento alla previsione dell'obbligo di comunicazione all'Autorità, da parte dei soggetti accreditati che rilasciano la certificazione di qualità aziendale, della revoca della medesima certificazione entro cinque giorni, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, pur avendo sottolineato che il medesimo obbligo dovrebbe essere assolto anche nei confronti delle SOA ed inserito nel casellario;

c) è stato eliminato dal testo della norma il giudizio «discrezionale» di significatività e correlazione in ordine a più elementi di qualità eventualmente posseduti dall'operatore economico (comma 4, lett. c1). Il riferimento alla dichiarazione degli elementi significativi è, invece, singolarmente rimasto al comma 7, ai fini del dimezzamento della cauzione o della fideiussione in favore delle imprese beneficiate (74). Comunque si interpreti il rapporto tra i commi 4 e 7, la lettura della norma in commento conferma, a fivello di riflessione generale, che, nel campo della qualità, le SOA svolgono una funzione di certificazione – popo-

economiche di impresa qualora le aziende siano certificates. Cfi., in generale, AA.VV., I sistemi di certificazione tra qualità e certezza, a cura di F. Fracchia e M. Occhiena, Milano, 2006

⁽⁷³⁾ Cioè l'accreditamento ad opera del Sineert, che è l'ente in Italia a ciò deputato: cost T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 13 giugno 2005, n. 7802 in *Foro amm. - T.IR.* 2005, 2107: *contra*, T.A.R. Valle D'Aosta, 20 dicembre 2004, n. 170, *ivi*, 2004, 3614. Nel senso che si debba consentire ad un'impresa di aver conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell'attestazione, il cui adeguamento sia *in timere*, efi: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 novembre 2004 n. 2603, *ivi*, 2004, 3511.

⁽⁷⁴⁾ Il comma 7 in esame recupera testualmente il contenuto dell'art. 8, comma 11-quater I. Merloni e s.m.i., curandosi di aggiornare il concetto di certificazione di qualità mediante l'espresso richianto alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ma evidentemente senza raccordarlo al precedente comma 4, lett. c) e facendo ancora riferimento alla dichiarazione della presenza di elementi significativi che, invece è stata espunta al comma precedente. È prevedibile un intervento correttivo o quantomeno di coordinamento tra i due

disposit normativi.

V'è d'aggiungere che il testo del comma 7 ha ovviamente tenuto conto della recenta v'è d'aggiungere che il testo del comma 7 ha ovviamente tenuto conto della recenta modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art. 8, comma 11-quater cit, ad opera della legge n. 62/05 (legge comunitaria modifica dell'art.)

Infatti, in base alla previgente disciplina, con riferimento all'appalto concorso (lett. b) Infatti, in base alla previgente disciplina, con riferimento all'appalto concorso (lett. b) Infatti, in base alla previgente di qualità era valutabile dalla stazione appaltante qualità la legge stabiliva che la certificazione di qualità era valutazione più vantaggiosa, con l'inconveniente elemento di valutazione dell'offerta economissione europea, di ingenerarsi una commissione tra la fase di selezio ne dei contraenti da ammettere in gara e quella della valutazione delle offerte.

stretto, come può essere, invece, l'attestazione, ad esempio, sui requisiti di ordine generale. La suddetta restrizione si coordina anche con l'art. 43, che, nel riportare pedissequamente il testo dell'art. 49 dir. 2004/18, presuppone la sussistenza di un sistema normativo di accreditamento della qualità (75) di carattere generale quale unico punto di riferimento delle stazioni appaltanti (76);

(d) è stata confermata la competenza delle SOA ad attestare, in capo all'operatore economico (77), il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché tecni-



¹¹ gennaio 2007, n. 44, in www.giustizia-amministrativa.it). stessa (ex multis, Cons. St., Sez. IV, 4 aprile 2006, n. 502 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV tengono all'idoneità soggettiva dell'impresa e sono legati alla classificazione posseduta dalla imprese raggruppate, e ciò perché il sistema di qualificazione ed il requisito della qualità atsuddetto requisito soltanto in riferimento all'attestazione di qualificazione di ognuna delle nell'ipotesi di partecipazione in associazione temporanea di imprese, occorre verificare il 2002, n. 15/2002). La giurisprudenza amministrativa ha maturato un orientamento per cui, da parte di singoli consorziati v. Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, delib. 16 luglio Nel senso che per un consorzio è sufficiente anche il possesso della certificazione di qualità lità, efr. M.F. IMENEO, I lavori pubblici e la certificazione di qualità, in www.giustamm.it. nizzazione, senza che possa attribuirsi rilevanza all'importo complessivo dell'appalto o al delle categorie e classifiche possedate dalle singole imprese ur relazione alla propria orgariferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riguardo alla globalità degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendano vede che la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza partecipazione ad una gara d'appalto di opere pubbliche, l'art. 4, c. 2 D.P.R. n. 34/00 preciato il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 4 aprile 2006, n. 502, in www.dbi.it.: «Ai fini della certificazione di qualità (importo dell'appalto ovvero classifica delle attestazioni), cfr. determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 29/02. Della questione si è recentemente pronunl'importo dei singoli lavori». Sulla questione della frazionabilità o meno del requisito di qua-(75) Sul problema dell'individuazione del parametro di riferimento del requisito della

(%) Per tale ragione, può ritenersi implicitamente abrogato l'art. 4 D.P.R. n. 34/00, nella parte in cui disciplina proprio il profilo della dichiarazione degli elementi significativi (cfr., in particolare, il comma 2).

(77) La nozione di «operatore economico» di stampo comunitario non è richiamata casualmente, dal momento che è stata al centro di un dibattito giurisprudenziale sulla esatta delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione (in poche parole, quali categorie soggettive siano legittimate a richiedere il rilascio dell'attestazione SOA).

Si riportano due indirizzi diametralmente opposti:

a) T.A.R. Veneto, Sez. I. 26 giugno 2006, n. 1899, in www.giustamm.it:

«Le fonti comunitarie in matéria di appalti pubblici non richiedono, per i soggetti aspiranti a partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, la qualità di imprenditore commerciale. Esse richiedono, quale requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità di "operatore economico", nozione più generica ed estesa del concetto di imprenditore, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Diversamente, la normativa interna di recepimento della direttiva "unica" 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), se è vero che parla a sua volta di "operatore economico" (art. 3, comma 6), è anche vero che continua a fare riferimento alla nozione di "società commerciale" (art. 34.1)». Tale indirizzo conclude per la disapplicazione dela normativa interna contrastante con quella comunitaria, con conseguente annullamento del-

rimento per le SOA (82): si aggiunga che con il D.lgs. n. 113:07 è siato affidato all'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza, unica fonte informativa di rifeesecuzione lavori (81), che ciascuna stazione appaltante deve trasmettere mento del settore dei lavori pubblici con la normativa, in costante evoluzione. interrogarsi sulla opportunità di affidare il lodevole intendimento di coordinanuove categorie (art. 40, comma 2, ult. periodo). Tale disposizione intende eviall'emanando regolamento anche il compito di completare la (eventuale) periote sancito il principio (80) della giustificabilità della stessa mediante il certificato Con riferimento aidequisiti di idoneità tecnico-finanziaria ce stato espressamenco-organizzativi ed economico-finanziari () () nel settore dei lavori pubblici. tocchi a livello di normativa primaria. Bisogna, altresì, specificare che, ai sensi cazione, in previsione di nuove emergenze e nel tentativo di evitare ulteriori ridentemente garantire a priori un certo tasso di elasticità ai parametri di qualifidica revisione delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere riproduttiva della direttiva comunitaria di riferimento (83), pare non proprio rafposta a presidio dell'ambiente, ad una formula, che. seppur sia pedissequamente rà, nei cusi appropriati, le misure di gestione ambientale. Sul punto, viene da del comma 4 dell'art. 40, l'emanando regolamento statale di attuazione includedersi quando non sia appropriato che, ad esempio, l'obiettivo di realizzare una finata e forse eccessivamente clastica e fumosa. Viene, infatti, spontaneo chie-

la deliberazione dell'Autorità che aveva invitato la SOA a revocare l'attestazione rilasciata ad una società semplice;

b) T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 febbraio 2006, n. 1206, ibidem:

«Le SOA non possono rilasciare attestazioni di qualificazione alle società semplici, non potendo queste ultime partecipare alle gare pubbliche, sia perché caratterizzate da un organizzazione a base personale e dall'assenza di forme di pubblicuà legale, sia per l'oggetto dell'attività sociale, che, ai sensi dell'art. 2249 c.c., non può essere commerciale».

(%) Per approfondimenti su tali requisiti si rinvia al commento agli artt. 38 e 39.

(79) Essi corrispondono alla previsione dell'art. 18 D.P.R. n. 34700 (rubricato «Requisiti di ordine speciale»), che deve ritenersi attualmente vigente. In particolare, recita il comma li «d requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: ai adeguata capacità economico-finanziaria; bi adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: e) adeguata dotazione di attrezzature tecniche». Nei successivi commi viene tassonomizzata la modalità di accertamento del possesso di tali requisiti, di fronte all'eccessivo (quanto necessario) tecnicismo della quale l'indegine giuridica ed eseguica non puo che arrestarsi.

(80) Già previsto all'art. 18, comma 6, ed all'art. 22, comma 8, D.P.R. n. 34:00.

(81) V., in proposito, i comunicati dell'Autorità di vigilanza, pubblicati in *G.C.* n. 159 dell'11 luglio 2006 e n. 247 del 23 ottobre 2006, relativi alle modalità di redazione e trasmissione dei certificati di esecuzione.

(82) Il suddetto principio va integrato con quanto disposto dall'art. 22, commi 5, 6 e 7. D.P.R. n. 34/00, per cui i lavori che le SOA devono valutare ai fini del requisito di idoneità teenica sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori eseguiti in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. Vengono, altresi, specificati il criterio di determinazione dell'importo dei lavori, non-ché il contenuto del certificato esecuzione lavori.

(83) Dir. n. 2004/18/CE.

opera pubblica, con le oggettive incidenze territoriali che reca con sé, tenga conto della gestione ambientale ed, a monte, dell'idoneità della potenziale aggiudicataria a garantirla. Si auspica, tuttavia, che l'atecnicismo sia intenzionale e mirato al line esclusivo di consentire un'articolata disciplina particolareggiata, il cui grado di effettività ed efficacia potrà riscontrarsi solo a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5.

Per completare la rassegna dell'art. 40, basti qui un semplice riferimento, all'ultimo comma, al profilo relativo al contenuto delle attestazioni SOA le quali «devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio», mentre «i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente». Tale normativa conferma la valenza pubblicistica dell'attività qualificatoria della SOA, cui si impongono precisi obblighi di esternazione dei requisiti e, conseguentemente, di motivazione della qualificazione attribuita con l'omonima attestazione. Si rileva, altresì, che con il primo decreto legislativo correttivo del 2007 (D.lgs. n. 6/07) è stata inserita la lettera f-bis) che attribuisce all'emanando regolamento attuativo anche il compito di definire le modalità per assicurare nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

s. Il profilo sanzionatorio.

L'art. 40 in commento configura un articolato sistema sanzionatorio – di tipo sia penale sia amministrativo – in ordine a determinati illeciti attinenti all'attività di rilascio delle attestazioni SOA.

Volendo prendere le mosse dai profili penali, essi si rintracciano nel secondo decreto correttivo del 2007 (D.lgs. n. 113/07), il cui art. 3 opera importanti precisazioni, modificando i commi 3 e 4 e introducendo i commi 9-*bis* e 9-*ter*:

Più in particolare, al comma 3, sulle attribuzioni delle SOA, è specificato che esse svolgono «funzioni di natura pubblicistica» nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori dei lavori pubblici.

Le immediate (e le uniche espresse) ricadute di tale portato di principio – evincibili dal dato normativo – sono la sottoposizione della Joro attività al sindacato della Corte dei Conti (l. n. 20/94) e l'integrazione di fattispecie di reato proprio (artt. 476 c.p. e 479 c.p.) in caso di falsità materiale o ideologica nel rilascio delle attestazioni.

Il riferimento alle due suddette fattispecie di reato ha una notevole valenza sistematica di tensione verso l'effettività del sistema di qualificazione, attraverso un impianto sanzionatorio il più possibile completo e deterrente.

Potrebbe, ad esempio, integrare il reato di falsità materiale, la condotta del funzionario addetto o rappresentante legale, che rilascia un'attestazione SOA retrodatata.

Ancora potrebbe rilevare penalmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 476, comma 1 c.p. e 491-bis c.p., la condotta dell'addetto al servizio di in-

scrimento dati nel sistema informativo della SOA che alteri i supporti informatici relativi al possesso di attestazioni SOA per determinate categorie e qualitiche, anche in caso di coesistenza del sistema carracco di supporto, in quanto l'art. 491-bis c.p.—che sanziona sia la falsita concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sè, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente destinati ad etaborarii—riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportate da riscontro carracco quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartacco.

Giova, a tal uopo, l'insegnamento della Cassazione penale (Sez. V. n. 11930/05) secondo cui l'archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica.

Più in generale, si può affermare che, attraverso l'inciso aggiunto al comma 3, si sia formalizzato l'assunto dell'immodificabilità materiale dell'attestazione SOA rilasciata, se non attraverso un ulteriore procedimento di accertamento sempre finalizzato al riscoatro in capo ad un'impresa di determinati requisiti legali

In altri termini, la applicazione dell'art. 476 c.p. all'esercizio della funzione attestatoria dovrebbe comportare che le modifiche o le aggiunte ad un'attestazione SOA, dopo la sua regolare e definitiva formazione, integrino un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verita effettuale dell'integrino, a meno che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni di evidenti errori materiali (84).

Quanto at falso ideologico, esso ricorrerà sicuramente nelle ipotesi di doloso occultamento della situazione reale, ad esempio, finalizzato a consentire all'impresa di partecipare ad una gara che le sarebbe altrimenti preclusa, inducendo la stazione appaltante all'anniissione dell'offerta o all'eventuale aggiudicazione, fin fale frattispecie, surebbe configurabile anche il concorso del privato (ditta interessata) che istighi o rafforzi l'intento criminoso (85).

Ovviamente dovrà, caso per caso, dimostrarsi la sussistenza dell'elemento psicologico ai fini dell'integrazione delle suddette fattispecie di reato, non potendo comunemente ritenersi il dolo *in re ipsa.*

È anche vero che l'accertamento del dolo risulterà più agevole, laddove il falso sia strumentale alla commissione di altri reati, traendo, ad esempio, in inganno la Stazione appaltante nel corso di una procedura ad evidenza pubblica e condizionandone l'esito.

⁽⁸⁴⁾ Sulla non punibilità della correzione di errore materiale, efi. Cass. pen., Sez. V. 2 aprile 2004, n. 23327, in *Riv. pen.*, 2004, 1101.

⁽⁸⁵⁾ Sul concorso del privato nel reato di cui all'art. 476 e.p., cli. Cass. pen., Sez. l. 20 gennaro 2004, n. 23176, in *Dir. e Giust.*, 2004. 37.